



1201/2015 VI.G.

TRIBUNALE DI LUCCA

IL GIUDICE

visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 7 comma I e dell'art. 9 L. 3/2012 il 16-02-2016 da Giuseppe Cuturri, nato a Massarosa (LU) il 13-7-1966, residente in Massarosa (LU), Via Della Chiesa n. 140 fraz. Bargecchia;

rilevato che la proposta di accordo soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 10 comma I e vista l'attestazione ai sensi dell'art. 9 comma II della professionista nominata da questo Tribunale dr. Michela Fantauzzi;

vista altresì l'integrazione depositata il 03-03-2016, che rende necessario differire l'udienza originariamente fissata per il 15-04-2016 con provvedimento depositato il 25-02-2016;

visto l'art. 10 L. 3/2012;

FISSA

La nuova udienza del 29-04-2016 h. 10.30, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta, della relazione e del presente decreto ai creditori, a mezzo PEC o con le altre modalità previste dall'art. 10 comma I.

Dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore sopra indicato.

Dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 04 Marzo 2016.

Il Giudice
Dr. Giacomo Lucente